

**Oggetto:** Rimborso spese su cartella di pagamento dell'imposta di registro Nocera Andrea vs Comune di Angri.

- Nella qualità di incaricata ex art. 107 D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, in forza del decreto sindacale prot. n. 37769 del 21 novembre 2025, legittimata , pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì , salvo situazioni di cui allo stato non è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente;

**Premesso che:**

- con il medesimo provvedimento sono state conferite le funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del D.lgs 2672000, all'Avvocato Rosaria Violante relativamente all'area Affari Legali, Servizi Scolastici, Sociali e Politiche Giovanili;
- con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 07.04.2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

**Considerato che:**

- in forza della sentenza 689/2020 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore il Comune di Angri risultava soccombente per un importo pari a € 1.740,82;
- seguivano pignoramento e ordinanza di assegnazione su RGE 4898/2022;
- all'avv. Andrea Nocera veniva assegnata la somma di € 1.305,61;
- per la registrazione della predetta ordinanza sono state emesse n. 2 cartelle esattoriali dello stesso importo pari a € 266,75, notificata una al Comune e l'altra al creditore procedente avv. Andrea Nocera;
- con determina n 605/2026 si liquidava il pagamento della cartella n. 10020260005423310001 di € 266,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate;

**Dato atto che:**

- con nota prot. n. 17200 del 27.05.2026 l'avv. Andrea Nocera, richiedeva al Comune di Angri il rimborso della somma di € 268,70, per le spese di registrazione pagate a fronte dell'ordinanza di assegnazione somme RGE 4898/2022;
- ha inviato la copia dell'avvenuto pagamento della cartella n 10020260005423310000 ;
- attivata l'istruttoria , nelle more , in data 20.05.2026 era notificato l'atto monitorio n. 6803/2026 su R.G. 2740/2026 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
- il suddetto decreto non presenta presupposti per l'impugnazione;

**Considerato che:**

- è stata attivata la procedura per il pagamento di quanto richiesto;
- con nota prot. n. 16898 del 23.05.2026 l'avv. Nocera ha comunicato al Comune di Angri che avrebbe valutato la rinuncia all'esecutorietà dell'atto monitorio a seguito del pagamento delle relative somme;

- occorre, pertanto , impegnare la somma di € 495,32 per il rimborso registrazione della suddetta ordinanza e le somma di € 226,62 per le spese dell'atto successivo ;
- la spesa trova imputazione al capitolo 01.111.03.0360

**Ritenuto di** procedere all'impegno e alla successiva liquidazione delle spese portate dalla registrazione;

**Dato atto** che non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90; dell'art. 1, comma 41, Legge n. 190/2012; dell'art. 6, comma 2 e art. 7 del DPR n. 62/2013.

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità;

### **DETERMINA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si ha per riportata.

**Di Impegnare** la somma complessiva di € 495,32 per il rimborso delle spese derivanti dalla dell' imposta di registro sulla ordinanza n.r.g.e. 4898/2022;

**Di Liquidare** la somma complessiva di € 495,32 per il rimborso delle spese derivanti dalla dell' imposta di registro sulla ordinanza n.r.g.e. 4898/2022;

**Di imputare** la spesa sul capitolo 01.111.03.0360 del bilancio 2026;

**Di recuperare** dall'Agenzia delle Entrate l'importo di € 266,75 liquidato con determina n 605/2026;

**Di disporre** per la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente.